

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI A.S. 2020/21

Scheda tecnica UIL scuola

Grazie alla firma definitiva del Contratto avvenuta l'8 luglio 2020, si è riusciti, tra le altre cose, a chiarire che il docente assunto dal concorso DDG 85/2018 può presentare domanda di assegnazione provvisoria nonostante la Legge finanziaria del 2018, precedente alla firma definitiva del CCNI, preveda che il docente è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova nel medesimo tipo di posto e classe di concorso per almeno altri 4 anni. Pertanto, il Contratto prevede la possibilità, per tutti i docenti, anche per i neo immessi in ruolo con la sola nomina giuridica l'1/9/2019, di produrre domanda di assegnazione provvisoria (anche interprovinciale).

Possono quindi presentare domanda, avendone i requisiti, anche:

- *I docenti che hanno ottenuto durante la mobilità territoriale o professionale una scuola indicata puntualmente (secondo il CCNI sulla mobilità non possono chiedere trasferimento o passaggio per un triennio. Tale vincolo non opera nella assegnazione provvisoria);*
- *I docenti ex Fit assunti in ruolo dal 1/9/2019 dalla graduatoria del concorso 2018 di I e II grado compresi i docenti che rientrano nel DM 631/2018.*
- *Tutti i docenti che sono stati assunti sui posti di quota 100 con decorrenza giuridica 1/9/19 ed economica 1/9/2020.*

Per il resto è rimasto tutto invariato rispetto allo scorso anno

Termini di scadenza delle domande

- **Personale docente** (infanzia, primaria e secondaria): **Dal 13 luglio al 24 luglio 2020 su Istanze On Line.**

Per accedere ad **istanze online** e compilare il modulo di domanda l'interessato dovrà avere:

- un Personal Computer con connessione ad Internet e Acrobat Reader (o altro software per gestire e visualizzare documenti in formato pdf);
- un indirizzo di posta elettronica, lo stesso indicato durante la procedura di Registrazione;
- le credenziali di accesso (**username, password e codice personale**) ottenute con la procedura di Registrazione;
- i requisiti amministrativi per accedere alla procedura in esame.

Presenta la domanda in modalità cartacea: solo il personale docente di I e II grado assunto con il concorso DDG 85/2018, **le cui graduatorie siano state pubblicate entro il 31 agosto 2018, assunti**

a tempo determinato nell'a.s. 2018/19 e che saranno immessi in ruolo l'1/9/2020 perché hanno svolto (in quanto rimandato o ripetuto) il periodo di formazione e prova nell'anno scolastico 2019/2020 (Le operazioni di cui al punto 42 dell'Allegato 1 del CCNI 19/22 riguardano esclusivamente tale tipologia di personale).

- **Personale ATA** (ausiliario, tecnico ed amministrativo): Dal 13 luglio al 24 luglio 2020 in modalità cartacea.

PERSONALE DOCENTE

Assegnazioni provvisorie

1. Quali sono i motivi per cui è possibile richiedere assegnazione provvisoria?

Può partecipare all'assegnazione provvisoria, **provinciale o interprovinciale**, tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica) per i soli motivi previsti dall'**art. 7 comma 1** del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile;
- ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.

2. Per quante province è possibile richiedere assegnazione provvisoria?

Una sola. E deve comunque coincidere con quella in cui ricorre uno dei motivi di cui all'art. 7 comma 1 sopra indicati.

3. Sono un docente assunto a tempo indeterminato l'1/9/2019 ma ho rimandato l'anno di prova. Posso richiedere assegnazione provvisoria?

Sì.

Il superamento dell'anno di prova non è requisito indispensabile per poter richiedere assegnazione provvisoria nel proprio ordine o grado di scuola. Se, invece, si vuole anche richiedere assegnazione provvisoria per altro ordine di scuola rispetto a quello di titolarità, perché in possesso dell'abilitazione/idoneità richiesta, è necessario aver superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza al momento della presentazione della domanda.

4. Il docente coniugato può scegliere di ricongiungersi ad un familiare diverso rispetto al coniuge?

Sì.

Nelle assegnazioni provvisorie il docente sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi,

senza alcun vincolo. Ciò vale anche per il docente coniugato: es. il docente il cui coniuge è residente nel comune X della provincia A può chiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore residenti nel comune Y, anche di diversa provincia.

5. Il docente che vuole ricongiungersi al genitore deve essere convivente con lo stesso?

No.

Per ricongiungersi al genitore **non è necessaria la convivenza.**

6. In quali casi è invece necessaria?

Nel solo caso di ricongiungimento ad una persona con cui si convive compresi i parenti e gli affini. In questo caso la stabilità della convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.

7. Ho ottenuto trasferimento nella provincia in cui ho i requisiti del ricongiungimento. Posso inoltrare la domanda di assegnazione se la scuola si trova in un comune diverso rispetto la residenza del familiare?

Sì.

Già con la sottoscrizione dell'ipotesi del CCNI 2019/22 è stato eliminato il vincolo per cui non era possibile richiedere assegnazione provvisoria nella provincia di ricongiungimento, se ottenuta con il trasferimento/passaggio interprovinciale.

Pertanto, alle operazioni di assegnazione provvisoria provinciale possono partecipare anche i docenti che abbiano ottenuto per l'a.s. in cui si effettuano le operazioni annuali **un movimento interprovinciale per la provincia in cui ricorre uno dei motivi di cui all'art. 7 comma 1.**

8. Nel trasferimento ho ottenuto una scuola indicata puntualmente e ho il blocco dei tre anni stabilito dal CCNI sulla mobilità. Tale vincolo vale anche per le assegnazioni provvisorie?

No.

L'assegnazione provvisoria, ricorrendone i requisiti, la può richiedere anche il docente che nel corso dei trasferimenti o dei passaggi abbia ottenuto una scuola indicata puntualmente nel modulo-domanda online della mobilità. Quanto previsto dal CCNI sulla mobilità non si applica in questo caso per le assegnazioni provvisorie.

9. Sono un docente immesso in ruolo sui posti di "quota 100" con decorrenza giuridica 2019 ed economica 2020. Posso richiedere assegnazione provvisoria?

Sì.

Il CCNI sulle assegnazioni prevede chiaramente che è possibile richiedere assegnazione provvisoria anche dai docenti che hanno una immissione in ruolo giuridica nell'a.s. precedente a quello per cui

si effettuano le operazioni di assegnazione.

Dal momento che le assegnazioni provvisorie sono per il 2020/21 potranno inoltrare domanda (provinciale o interprovinciale) tutti i docenti assunti in ruolo con decorrenza giuridica l'1/9/2019, compresi quelli assunti sui posti di quota 100.

10. Sono un docente immesso in ruolo dalla graduatoria concorsuale di I e II grado del 2018 (DDG 85/2018- DM 631/2018) con decorrenza 1/9/2019. La legge finanziaria n. 145 del 2018 prevede un blocco di 4 anni dalla immissione in ruolo nella scuola di titolarità. Ciò vale anche per le assegnazioni provvisorie?

No.

Con la sottoscrizione del CCNI si deroga la legge finanziaria del 2018, per cui tutti i docenti immessi in ruolo nel 2019, compresi i docenti ex FIT (DDG 85/2018 – DM 631/2018), a cui l'Amministrazione ha negato la partecipazione ai trasferimenti, possono inoltrare domanda di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale).

11. A quale fase delle assegnazioni provvisorie parteciperanno tali docenti?

Alle normali fasi insieme a tutti gli altri docenti che inoltreranno la domanda di assegnazione.

12. Chi riguarda quindi l'ultima fase delle assegnazioni provvisorie (fase 42)?

Riguarda solo il personale docente di I e II grado assunto a tempo determinato l'1/9/2018 dalla graduatoria di merito DDG 85/2018, che ha svolto nell'anno scolastico in corso (2019/2020) il periodo di formazione e prova perché non lo ha potuto svolgere nell'a.s. 2018/19 (o lo ha svolto con esito negativo e quindi doveva ripeterlo). Tale personale avrà pertanto decorrenza giuridica ed economica l'1/9/2020.

Tali docenti presenteranno domanda in modalità cartacea.

Nulla c'entrano, quindi, i docenti assunti in ruolo nel 2019 (DDG 85/2018 o DM 631/18) che potranno invece normalmente presentare domanda in modalità online e concorrere con tutti gli altri docenti.

13. Sono un docente titolare su posto di sostegno, posso richiedere assegnazione anche sui posti di tipo comune?

Il docente titolare su posto di sostegno può richiedere anche posti comuni solo se ha superato il vincolo quinquennale, altrimenti sarà possibile chiedere solo posti di sostegno.

È lo stesso vincolo che vale nei trasferimenti.

14. Chi può richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale su posto di sostegno sprovvisto di titolo specifico?

Il personale docente, che ha titolo a richiedere assegnazione provvisoria per uno dei motivi di cui all'art. 7 comma 1., purché stia per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o, in

subordine, che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno, anche a tempo determinato, può essere assegnato sui posti di sostegno, previo accantonamento di un numero di posti di sostegno pari al numero di docenti specializzati inseriti nelle graduatorie provinciali o di istituto.

La richiesta di posti di sostegno può essere presentata da tutti i docenti in possesso dei requisiti di cui sopra ed **esclusivamente per le assegnazioni provvisorie interprovinciali**.

Tra tutti i docenti che utilizzeranno tale possibilità **avranno priorità**, nell'ordine:

- a) genitori con figli disabili (art. 8, punto IV, lett. g));
- b) genitori con figli fino ai 6 anni di età (art. 8, punto IV, lett. l));
- c) genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni (art. 8, punto IV, lett. m)).

15. Come avvengono in questo caso le operazioni?

- a) L'operazione è residuale rispetto alle altre domande di assegnazione provvisoria con i requisiti ordinari (sequenza n. 41 dell'ordine delle operazioni).
- b) La provincia in cui si darà la disponibilità deve necessariamente coincidere con quella in cui ricorra uno dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 1.
- c) Tale possibilità è quindi **aggiuntiva e in subordine** rispetto alla richiesta di **assegnazione provvisoria interprovinciale** per la propria classe di concorso o posto di titolarità (ed aggiuntiva e in subordine anche all'eventuale richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per altro posto o altro grado rispetto a quello di titolarità).
- d) Il docente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda una dichiarazione in cui si evinca il possesso di uno dei due requisiti sopra indicati.

16. Quali Punteggi vengono assegnati a chi fa domanda di assegnazione provvisoria?

Sono assegnati:

- **punti 6** per il ricongiungimento al familiare (*coniuge o parte dell'unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori*);
- **punti 4** per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni;
- **punti 3** per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni.

ATTENZIONE! Non sono valutati titoli o anzianità di servizio.

Nota bene:

- a) Il **punteggio spetta per il comune di residenza** della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che essa, alla data di presentazione della domanda vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
- b) Il **punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori** è attribuito solo nel caso in cui

almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria).

c) Il punteggio per i figli è assegnato anche se questi compiono i 6 anni (pp. 4) o i 18 anni (pp. 3) entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.

d) In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

17. Quali Allegati è necessario presentare?

All'istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, si veda quanto stabilito dall'art. 4 dell'O.M. n. 182 dell'23.3.2020 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

18. Quali e quante preferenze è possibile esprimere?

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino a **20 preferenze per i docenti dell'infanzia e primaria** e fino a **15 preferenze per i docenti della scuola secondaria**.

- Le preferenze possono essere del seguente tipo:
 - scuole
 - comuni
 - distretti
 - codice provincia (solo nel caso di assegnazione interprovinciale).
- Le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.

19. Quando è possibile richiedere assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso?

L'assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, se:

- Si è in possesso del titolo valido per il grado di scuola diverso (abilitazione/idoneità);
- Si è superato il periodo di prova nel grado/ruolo di appartenenza al momento della presentazione della domanda.

20. In questi casi in che ordine saranno valutate le domande?

- a)** La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è **aggiuntiva** rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
- b)** L'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso **precede** quella

dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.

- c) L'assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento **precede** l'assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.

21. È possibile ottenere l'assegnazione provvisoria sommando più spezzoni o in part time?

Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.

Per il **personale in part time** l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

22. Quali sono i casi in cui non è possibile richiedere assegnazione provvisoria?

Non può essere richiesta assegnazione provvisoria:

- all'interno del comune di titolarità (con le eccezioni per le città metropolitane);
- nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l'inizio dell'anno scolastico per cui si svolgono le operazioni di assegnazione provvisoria **(con esclusione dei docenti ex FIT assunti l'1/9/2018 e che saranno assunti in ruolo l'1/09/2020 per effetto dello svolgimento del periodo di formazione e prova nell'a.s. 2019/20)**;
- per più province.

Inoltre, non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per l'anno scolastico per cui si svolgono le operazioni di assegnazione provvisoria.

23. Ci sono delle deroghe per le assegnazioni provvisorie provinciali nelle città i cui comuni sono divisi in più distretti?

Sì.

Nei casi in cui il comune di titolarità sia diviso in più distretti (città metropolitane es. Milano, Roma, Napoli ecc.) è consentita l'assegnazione provvisoria provinciale **solo** ai docenti che oltre ad avere uno dei requisiti di cui all'art.7 comma 1 **sono in possesso di una delle precedenze di cui al successivo art. 8.**

24. Sono confermate tutte le precedenze rispetto l'a.s. precedente?

Sì.

Sono confermate tutte le tipologie di precedenza degli anni passati (art. 8).

In particolare, la precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni continua a precedere l'assistenza all'unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave.

25. Come bisogna esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda per evitare che la domanda non sia validata?

➤ **Nel caso di ricongiungimento al familiare**

- Ai fini del ricongiungimento al familiare bisognerà esprimere **come prima preferenza** il comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) **oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.**
- **ATTENZIONE! L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) di ricongiungimento è obbligatoria** (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.**
- **In caso di mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento** (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

➤ **Nel caso si fruisca di una delle precedenze**

- Si ha diritto alla precedenza purché si esprima **come prima preferenza** il comune (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza **oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.**
- **ATTENZIONE! L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza è obbligatoria** (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.**
- **La mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di riferimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni)** preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza.

➤ Eccezioni

Fanno eccezione le precedenze:

- n. I (non vedenti/emodializzati);
- n. III lettera d) art. 21 legge 104/92 (personale con certificazione di handicap, anche non grave, e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950)

dell'art. 8 del CCNI per le quali **non esiste alcun tipo di vincolo**, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda (es. **non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il codice del comune**).

Inoltre, per fruire delle precedenze

- n. IV (assistenza);
- n. VI (coniuge di militare o categoria equiparata)
- n. VII (incarichi pubblici)

è comunque necessario che ricorra uno dei motivi di cui all'art. 7 comma 1.

26. Come avverranno le Assegnazioni provvisorie interprovinciali per chi è in possesso del titolo del sostegno?

Per le **assegnazioni interprovinciali** su posto di sostegno si seguono due distinte sequenze:

1. Assegnazione provvisoria del docente titolare su posto di sostegno;
2. In subordine, assegnazione provvisoria del docente titolare su posto comune in possesso del titolo di sostegno.

Utilizzazioni

1. Chi è il personale avente titolo a richiedere utilizzazione?

Prioritariamente:

- I docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo **senza sede definitiva o in esubero sulla provincia**;
- I docenti **trasferiti quali soprannumerari** a domanda condizionata oppure d'ufficio nei 9 anni scolastici precedenti (dall'a.s. 2012/13 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento nell'istituzione/comune di precedente titolarità;

2. Tali docenti come devono esprimere le preferenze nella domanda per evitare che la stessa non sia validata?

Tali docenti devono inserire obbligatoriamente **come prima preferenza la scuola di precedente titolarità**.

Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile indicare, **in subordine**, le scuole del comune (o del distretto sub-comunale nelle città metropolitane) che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.

➤ **ATTENZIONE! L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria** (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune**. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità **(nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni)** annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

3. Chi sono gli altri docenti che possono richiedere utilizzazione?

- docenti che **cessano dal collocamento fuori ruolo** e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
- docenti che, ai sensi del DM n. 331/1997, **cessati dal servizio** hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- docenti, appartenenti a ruoli, **posti o classi di concorso in esubero**, che richiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
- docenti **titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione** che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione;
- docenti di **scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera**, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- docenti **titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico**

dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali);

- i docenti che **abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno** che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
- docenti della **scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982** riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;
- insegnanti **tecnico-pratici** non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;
- gli insegnanti **tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero** in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell'area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
- docenti, **anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell'art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria**, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.
- i docenti che, **pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia**, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;
- il personale **titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero**, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione;
- Il personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in **esubero nazionale**, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero.

4. In quali casi è possibile chiedere utilizzazione interprovinciale?

In un solo caso.

Al permanere della situazione di **esubero** (da non confondere con la situazione di sola

soprannumerarietà) nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

5. È possibile ottenere l'ottimizzazione della cattedra?

Sì.

Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la **disponibilità di ore anche parziale**, ferma restando l'unitarietà dell'insegnamento nella scuola di completamento. **Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.**

6. Con quale punteggio si concorre?

La Tabella di valutazione con cui calcolare il punteggio dell'utilizzazione è la stessa inserita nel CCNI 2019/22 relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte:

- I. Anzianità di servizio
- II. Esigenze di famiglia
- III. Titoli generali

Nota bene:

a) per la valutazione del servizio bisognerà fare riferimento al punteggio e alle note riferiti ai **"trasferimenti d'ufficio"** e non a quelli "a domanda".

b) a tale punteggio si aggiungerà anche l'anno in corso (punteggio di ruolo ed eventuale punteggio della continuità di scuola) ed ulteriori titoli posseduti **entro il termine previsto per la presentazione delle domande.**

7. Sono previste anche per l'anno scolastico 2020/21 le utilizzazioni per i docenti titolari sulle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 sulle classi di concorso A-53, A-55, A-63 e A-64 dei licei musicali ai sensi dell'art. 6 bis?

No.

Come previsto nello stesso articolo, dall'a.s. 2020-21 le utilizzazioni su detti posti avverranno secondo le regole generali.

8. Anche per le utilizzazioni valgono le precedenzae?

Sì, ad esclusione della n. VI (personale coniuge di militare o di categoria equiparata), n. VII (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) e n. VIII (personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ del

04/12/17).

E anche per le utilizzazioni in caso si richieda per esempio la **precedenza per assistenza** vale sempre l'obbligatorietà, **in alcuni casi**, della indicazione sintetica del codice comune:

L'indicazione della preferenza sintetica per il comune (o distretto sub-comunale per le città metropolitane) di precedenza è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale per le città metropolitane) di precedenza preclude la possibilità del riconoscimento della precedenza sia per il comune che per le eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di utilizzazione senza diritto di precedenza.

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli **insegnanti di religione cattolica** sono effettuate d'intesa tra il Direttore Generale Regionale e l'Ordinario Diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.

EDUCATORI

Al **personale educativo** si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale docente.

In particolare:

- in presenza di **esubero provinciale** si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo.
- qualora presso **istituzioni educative maschili** esistano **posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile** e, reciprocamente, presso **istituzioni educative femminili** **posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile**, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso le altre istituzioni educative.
- Il **personale educativo trasferito quale soprannumerario negli ultimi nove anni**, che abbia

richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l'utilizzazione nell'istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

PERSONALE ATA

Per il personale ATA non ci sono novità rispetto allo scorso anno:

- Il contratto integrativo conferma la possibilità prevista dall'art. 17, comma 1, di richiedere l'assegnazione provvisoria per il ricongiungimento, oltre che per il coniuge o parte dell'unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.
- Al medesimo comma viene ammessa l'istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l'ulteriore requisito della convivenza.
- All'art. 18 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sono state meglio definite le modalità di indicazione delle preferenze che il personale ATA intenda far valere nelle precedenze previste nell'articolo.